

Commissione della legislazione  
del Consiglio comunale  
c/o Municipio  
Piazza Grande  
6600 Locarno

**Rapporto della commissione della legislazione sul MM n. 112 del 26.03.2020  
concernente la regolamentazione comunale sull'uso e la protezione dei beni  
comunali**

Locarno, 2 marzo 2021  
MB/ss

Onorevoli signora Presidente, colleghe e colleghi,

Introduzione

La scrivente si è chinata con estremo interesse sull'importante MM in narrativa costituendo nel suo seno la sotto commissione formata dal relatore principale e dalla solerte co relatrice che va ringraziata pubblicamente per la grande mole di lavoro svolto sul territorio.

Va precisato che una parte consistente delle modifiche proposte può senz'altro essere condivisa, mentre altre traslazioni / modifiche prospettate presentano criticità e saranno pertanto oggetto di emendamenti.

1. Oggetto del MM

1.1 Premessa

Il Municipio propone di inserire nel ROC una sufficiente base legale per poter intervenire efficacemente disciplinando nel dettaglio l'uso e la protezione dei beni comunali.

È successivamente proposta l'abrogazione del regolamento di polizia urbana e rurale del 13.04.1915 con traslazione di una parte degli articoli residui nel RE comunale.

Viene poi proposta l'adozione di una nuova ordinanza municipale concernente l'uso degli spazi e dei parchi pubblici comunali e infine un adeguamento dell'ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi).

In proposito va premesso che l'ultima proposta non presta il fianco a nessuna critica di sorta, meritando di conseguenza piena tutela con i ringraziamenti di rito.

Come si dirà in seguito, dopo i ricorsi inoltrati dall'Avv. Cristina Clemente e tutelati dal Consiglio di stato, occorre predisporre una sufficiente base legale per arginare i vandalismi della teppaglia presente in varie zone cittadine.

### 1.2 Modifica del ROC del 17.12.1990

Si è brevemente premesso che in due recenti decisioni, statuendo sui relativi ricorsi, il Consiglio di stato ha sancito la necessità di una sufficiente base legale che determini la natura e le modalità degli interventi di polizia limitativi dell'uso comune di beni amministrativi, non apparendo d'acchito sufficiente l'art. 107 LOC e la risoluzione municipale n. 3907 del 03.10.2017 applicando la clausola generale di polizia.

L'esempio è quello dei cartelli di divieto di consumare bevande alcoliche sul suolo comunale in alcune zone della città.

La normativa proposta (con la quale l'esecutivo può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione di beni comunali limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale, riservate le autorizzazioni per l'uso speciale) raccoglie il plauso della scrivente e permette l'adozione da parte del Municipio della relativa nuova ordinanza.

### 1.3 Abrogazione del regolamento di polizia urbana e rurale con traslazione e aggiornamento di alcuni articoli in altre norme comunali (n. 100.1 nella raccolta della legislazione comunale).

Ora, se, a ragion veduta possono essere mantenuti gli art. 4, 41, 56, 63, 64, 65 e 98, maggiore criticità, come si vedrà, riveste la proposta di salvaguardare l'art. 60 (Divieto di raccogliere legna, strame e di divieto di vago pascolo nel bosco di Isolino e dentro le proprietà comunali).

### 1.4 Traslazione degli articoli superstiti del regolamento di polizia urbana e rurale nella nuova ordinanza municipale sull'uso degli spazi pubblici comunali.

Se, come anticipato, quanto proposto negli art. 11 (Vigilanza) e 12 (Sanzioni- normativa centrale che prevede la multa massima di CHF 10'000.- secondo la procedura degli art. 145 seg. LOC) della nuova ordinanza municipale sull'uso degli spazi pubblici comunali può essere tutelato, vanno invece emendati, come si vedrà l'art. 5 (Uso del verde - che vieta la raccolta di legna, strame e in genere ogni utilizzo accessorio del bosco Isolino e nelle proprietà comunali generali.) e l'art. 10 (Pascolo) con cui si vieta il vago pascolo di bestiame di ogni genere lungo le strade e sulle proprietà comunali, tranne quelle oggetto di specifiche regolamentazioni o autorizzazioni.

Infine pure l'art. 1 (Spazi) e l'art. 9 (Divieto di campeggiare o pernottare) saranno oggetto di emendamenti.

## 1.5 Traslazione e aggiornamento di norme del regolamento di polizia urbana e rurale nel RE comunale

Anche quanto proposto negli art. 31 (caratteristiche e decoro delle costruzioni) e 24 a (Numerazione degli edifici, targhette e placche) va condiviso.

### 2. Approfondimenti commissionali

Nella seduta del 25.05.2020 sono stati sentiti l'ex capo dicastero On. Salvioni e la Giurista comunale aggiunta Avv. d'Antoni che hanno fornito pertinenti e interessanti delucidazioni.

In seconda battuta, il relatore principale ha condotto successivamente il 13.05.2020 un approfondimento specialistico delle norme da emendare con il collega On. Giovanni Monotti che va a sua volta sentitamente ringraziato.

#### 2.1

Ha esordito il Capo dicastero con un brillante cappello storico rendendo onore al regolamento di polizia urbana e rurale, trattandosi della normativa analoga più vetusta tuttora vigente in un comune ticinese.

L'autonomia comunale residua poteva emanare simili normative nel solco di quelle federali e cantonali di rango gerarchicamente superiore.

A livello regionale, mette conto di rilevare che una regolamentazione pressoché analoga è quella di Craveggia nella vicina Valle Vigezzo (VCO).

La proposta di abrogare buona parte delle norme del regolamento non costituisce un'operazione di mancanza di rispetto nei confronti della storia, ma è dovuta al fatto che buona parte dei concetti contenuti appaiono, a ragion veduta, oggi giorno inapplicabili, non rendendo pertanto un grande servizio al diritto e alla giustizia, "*Schiocchi di frusta, carni sanguinolente in Piazza Grande*", ecc;

La giurista sostituita ha da parte sua ripulito e ricomposto la materia, salvaguardando ciò che lo poteva essere e attualizzando aspetti di ruralità che hanno ancora un senso in un contesto, purtroppo del tutto, mutato.

Si tratta della classica operazione di "rendering", alla Luciano Berio, pensando alle sue interpolazioni di musica del nostro tempo negli originali di Boccherini (la Ritirata notturna di Madrid), Schubert (la ricostruzione del terzo e del quarto tempo della Sinfonia Incompiuta) e Puccini (il finale serio della Turandot).

Determinati divieti hanno ancora senso nella nostra società ad esempio quello del vago pascolo, istituto che anche nelle valli potrebbe dare adito a problemi (colonne di bovini sui sentieri o all'interno dei villaggi con il logico contorno delle deiezioni fisiologiche); anche in

vaste zone pianeggianti come il Piano di Magadino potrebbero essere segnalate criticità, qualora i bovini pascolassero ovunque senza limite alcuno.

All'interno della scrivente si è poi accesa un'interessante discussione suscitata dalla co relatrice e dalla quale si darà conto più approfonditamente in appresso.

In sintesi, a mente della commissaria Ferriroli, le recinzioni già presenti sono sufficienti per evitare situazioni di pericolo, opinione non condivisa dal capo dicastero che ha recato l'esempio del futuro parco fluviale sul cui territorio vigono disposizioni di polizia frammentate di diversi comuni non coordinati tra di loro.

La messa in rete e il necessario coordinamento saranno prossimamente intraprese dalla Fondazione.

Si dovrà giocoforza emanare disposizioni simili, nel precipuo intento di evitare il più possibile problemi di interpretazione.

L'On. Salvioni ha successivamente portato l'esempio delle realtà comunali che tollerano i cani in libertà (Locarno ha optato per il contrario) con evidenti conflitti non solo sul Piano di Magadino ma anche in altre realtà.

In proposito si rinvia alla mozione del 2016 del collega On. Caldara chiedente la messa a disposizione di uno spazio libero per cani lungo la sponda sinistra della Maggia superata dalla decisione municipale di attribuire uno spazio, ma tutt'ora pendente in CPR.

La presenza o meno del guinzaglio laddove è imposta, ha dato adito a contravvenzioni diverse, a seconda del singolo comune.

Il comune deve procedere per primo essendo la città polo per la polizia (v. MM n. 66 del 18.09.2018 concernente l'approvazione della convenzione della polizia tra il Comune Polo di Locarno e i comuni Sede di Gordola, Minusio e Muralto e il rapporto della scrivente del 03.12.2018)<sup>1</sup>

Ancora l'on Salvioni si è soffermato su un importante capitolo, quello del rispetto delle normative di ordine pubblico.

La stura per il doveroso giro di vite era stata data dalla mozione D'Errico - Bosshardt - Belgeri e co firmatari del maggio 2017 con la quale si chiedeva in buona sostanza di incrementare i controlli di polizia per sradicare una volta per tutte la poco edificante scena aperta nel comparto Castello - Rotonda - Via Rusca.

Le sentenze governative emanate accogliendo i ricorsi dell'Avv. Clemente hanno imposto l'adozione di una base legale che viene ora proposta nel MM emarginato.

---

<sup>1</sup> Rapporto CDL 03.12.2018 sul MM concernente l'approvazione della convenzione della polizia tra il Comune Polo di Locarno e i comuni Sede di Gordola, Minusio e Muralto, passim

Detta base permetterà di intervenire limitando usi impropri in determinati comparti cittadini, e meglio come predisposto dall'allegato A dell'adottanda ordinanza municipale sull'uso degli spazi pubblici per quanto attiene alla rotonda e alle sue adiacenze (art. 4 cpv. 3).

Ci si chiede il motivo per cui tali divieti non siano stati estesi ad altri comparti cittadini (quali ad esempio il Bosco Isolino).

Un criterio potrebbe essere quello dell'affollamento.

Il cpv. 2 dal canto suo esplicita le norme di comportamento e i divieti nelle aree verdi e nei parchi giochi.

È evidente che la norma vada collegata alla mozione del collega On. Antunovic e co firmatari del 18.06.2019 "*No fumo nei parchi giochi – rispetto verso i più piccoli*" all'accoglimento della quale l'esecutivo non si oppone.

Con preavviso del 05.03.2020 intatti il Municipio riconosce l'importanza della prevenzione del tabagismo e la necessità di intervenire dal profilo legislativo, a favore della tutela dei bambini.

La proposta di introdurre il divieto è stata accolta nell'ordinanza municipale concernente l'uso degli spazi comunali (art. 4 cpv. 2).

Relatore della scrivente era stato designato all'ora commissario On. Renzetti che stilerà il rapporto prendendo in considerazione di quanto discusso e deciso in Gran Consiglio nell'ambito della mozione dell'On. Ghisolfi e co firmatari.

Tra l'altro, la Luzerner Zeitung aveva dedicato ampio spazio alla nostra città censendo le proposte presentate dal Municipio come esemplari e atte a migliorare la convivenza sociale.

## 2.2

Ha successivamente preso la parola l'Avv. d'Antoni accentuando a giusta ragione l'importanza dell'ordinanza municipale sull'uso degli spazi pubblici comunali, quale fondamento per limitarne l'uso, istituendo il divieto di fumare negli spazi pubblici già menzionati (art. 4 cpv. 2).

La scrivente, per bocca dell'ex commissario On. Renzetti, si è incidentalmente chinata sulla vigenza temporale dei divieti, pervenendo alla conclusione che essa sia da intendere in senso permanente.

Si potrebbe semmai approfondire il tema, nel senso di stabilire se i divieti possano essere applicati anche alle rive dei fiumi, al Lido, rispettivamente al bagno pubblico, tenendo conto delle disposizioni del demanio cantonale e delle cartine esplicative.

La questione può tuttavia essere lasciata aperta.

In ogni caso è utile ribadire la portata dell'art 12 cpv. 1 dell'ordinanza per il quale le infrazioni sono punibili con la multa fino all'importo massimo di CHF 10'000, secondo la procedura degli art. 145 e seg. LOC che prevede in sintesi quanto segue:

Le segnalazioni di una trasgressione possono essere fatte dai municipali, dai dipendenti comunali e anche da terzi (art. 146).

Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data, la fotografia e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute, le norme di legge o di regolamento violate.

Il Municipio intima il rapporto assegnando al denunciato un termine di 15 giorni per le osservazioni (art. 147).

Accertata la violazione, il Municipio infligge la multa, richiamando il rapporto di contravvenzione, i motivi della multa, l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e dei mezzi e dei termini di ricorso.

La decisione è impugnabile al Consiglio di Stato e successivamente al TRAM (art. 148.). L'art. 150 regola nel dettaglio le modalità di pagamento e di commutazione.

L'eccezione è costituita dai cartelli posati a suo tempo (allegati in fotografia al presente). Resteranno al loro posto unicamente qualora il legislativo approverà la nuova normativa comprensiva della base legale.

## 2.3

Ha poi ripreso la parola l'On. Salvioni delucidando il concetto delle autorizzazioni speciali ex art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza municipale sull'uso degli spazi pubblici comunali.

In generale, come già detto, occorre evitare il reiterare di siparietti indegni, come quello di persone alterate che si aggrediscono a vicenda e che soprattutto aggrediscono ignari passanti, con il contorno delle sirene della polizia e delle ambulanze che ogni tanto evacuano qualche energumeno all'ospedale.

È evidente che queste disposizioni sono state criticate e lo saranno ancora, in particolare da parte della sinistra, ma la scrivente non ha motivi per opporvisi, tanto più che, anche grazie ad esse, la situazione si è nel frattempo normalizzata.

Ci si riferisce all'atto parlamentare dell'On. Sirica tendente a portare gli operatori di strada nei punti caldi come alternativa ai cartelli di divieto.

Non approvando le normative significherebbe dare la stura alla ripresa del disordine veicolando in tal modo una pessima immagine della città.

Le zone calde saranno valutate caso per caso e non è escluso che i divieti saranno revocati qualora un determinato luogo non presenti più assembramenti, raggiungendo così l'obiettivo prefissato oppure, di converso ne saranno aggiunti in altri luoghi.

## 2.4 Discussione

Come anticipato, grazie alla co relatrice On. Ferriroli supportata dal relatore principale, il dibattito si è ulteriormente allargato con una lunga e interessante disanima attorno all'art. 5 (Uso del verde) – traslato dall'art. 60 del regolamento di inizio 900, con il quale si propone di vietare di raccogliere legna, strame e in genere ogni utilizzazione accessoria nel bosco Isolino e nelle proprietà comunale generali.

L'On. Ferriroli, rilevando che detta restrizione è logica e comprensibile per situazioni come quelle del Parco Nazionale svizzero, ha recato numerosi esempi di cittadini che raccolgono legna morta, contribuendo così alla pulizia e al decoro generale.

Lo stesso principio per l'On. Ferriroli avrebbe valore per la pulizia sui e attorno ai sentieri e per la raccolta di stame, delle quali frequentemente si occupa il privato cittadino sgravando la squadra comunale.

Anche per il Bosco Isolino, consentire la raccolta di legname morto e di stame accrescerebbe la pulizia e diminuirebbe nel contempo gli oneri di manutenzione a carico dell'ente pubblico.

La collega è poi tornata idealmente in montagna con l'esempio dell'alpe Cardada (del tutto condiviso dal relatore principale), fatto salvo che il buon senso dovrebbe essere il criterio guida.

Ma anche gli accordi e le collaborazioni con altri enti (comunali, consortili, ma soprattutto patriziali rivestono importanza centrale); il tema sarà ripreso brevemente più avanti.

Per il capo dicastero, riservata la cortese disponibilità a prendere in considerazione gli emendamenti che seguiranno, occorre contestualizzare l'origine storica delle disposizioni del 1915, ricollegandole al CC (Codice civile) del 1907 /1912.

Ora l'introduzione del CC ha costituito una rivoluzione rispetto agli usi locali previgenti. Avantutto vale la riserva dell'art. 59 cpv. 3 cc che demanda alle disposizioni di diritto cantonale i Patriziati.

Addirittura l'art. 687 cpv. 1 CC prevede per il vicino il diritto di appropriarsi di rami sporgenti, diritto esteso ai frutti dall'art. 164 LAC.

Dal canto, l'art. 699 cpv. 1 CC prevede che l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno secondo all'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture.

A mente della scrivente, detto cambiamento epocale è però iniziato quasi più di un secolo prima, ossia nel 1798 con la parentesi della Repubblica elvetica <sup>2</sup>, allorché le folate della rivoluzione francese avevano spazzato via i privilegi patriziali, locali e corporativi dell'Ancien régime, con il corollario delle disposizioni civilistiche del celeberrimo Code Civil del 1804 ispirato da Napoleone Bonaparte.

---

<sup>2</sup> Guido Calgari, "Storia della Svizzera", vol.1 , pag. 170, Edizione del cantone, Bellinzona, 1970

Di questo sistema di privilegi faceva parte anche l'assetto dei territori sottoposti al regime balivale; lo scossone porterà tra l'altro alla nascita del nostro cantone nel 1803.

Per quanto concerne le vicende storiche che la provocarono, si reputa opportuno far riferimento alla recente monumentale tesi del dottorato di un giovane docente di storia al Liceo cantonale di Bellinzona<sup>3</sup>

Per quanto concerne ad esempio il Canton Vaud, basta far riferimento a un bellissimo saggio, tra l'altro correlato da una stupenda iconografia d'epoca<sup>4</sup>.

Le conseguenze furono evidenti anche sul territorio edificato e non, dal momento che i beni collettivi furono riservati agli Allmende, rispettivamente a boschi, terreni e alpi patriziali.

Da parte sua, i lavori preparatori del codice civile ribadiscono questa impostazione liberale, premiando, già più di un secolo fa, il proprietario che metteva in circolazione i suoi beni investendo in particolare in nuove costruzioni, rispetto al confratello che magari intendeva invece tutelare una costruzione storica di pregio; già allora, fortunatamente, storici illuminati (su tutti il Rahn)<sup>5</sup> contribuirono al sorgere delle prime associazioni di tutela del territorio, il cui lo spirito fu percepito dalle autorità politiche molto più in avanti (probabilmente, per moltissimi oggetti, troppo tardi).

Tornando di lena al bosco, fundamentalmente l'utilizzo è stato chiuso al bestiame proibendo il vago pascolo, e meglio per le ragioni che saranno esaustivamente riprese più oltre.

L'utilizzo del verde è intimamente correlato con il divieto di raccogliere legna e con le disposizioni accessorie.

È evidente che adoperare il legname e lo strame è mutato nel tempo e non è evidentemente più quello di inizio 900.

La proprietà pubblica va comunque difesa.

Ad esempio, sulla scorta dell'intervento della collega On. Camponovo, giusta gli art. 58 cpv. 1 CO (*Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di costruzione*) e 32 LE potranno essere allontanati non solo piante e fiori di privati, ma anche antenne pericolanti – pur se non espressamente menzionate (anche soprattutto per tutelare i passanti), dopo la debita ponderazione attorno alle necessità di evitare reati patrimoniali i quali furto e l'appropriazione indebita ma distinguendo le aree utilizzate da quelle che non lo sono. A mente della Giurista, il Municipio può intervenire (attraverso le normative di polizia edilizia se determinate opere sono pericolose).

---

<sup>3</sup> Manolo Pellegrini « *La nascita del cantone Ticino, ceto dirigente e mutamento politico, prefazione di Marco Maracci* », passim, Dadò, Locarno, 2019

<sup>4</sup> Liliane Desponds, « *Union et concorde, La Révolution vaudoise s'empare du Gouvernement d'Aigle et du Pays-d'Enhaut. Les Ormonts résistent !* », passim, Association de l'Académie du Chablais, Renens 1997.

<sup>5</sup> Rahn *Storia dei monumenti della Svizzera italiana*, passim



Qualora l'antenna difettosa fosse usata, è violato il diritto della comunicazione.

Se si trova fuori zona edificabile, dal profilo pianificatorio, è prioritaria la polizia edilizia piuttosto che l'UT.

Se l'impianto non è usato e crea non di meno una situazione di pericolo, è pure applicabile l'art. 32 RE, per il quale se un impianto non può essere mantenuto, vige l'obbligo di ripristino qualora l'area pubblica risultasse danneggiata (in questo caso è prioritaria la norma di polizia edilizia)

Per la co relatrice la zona collinare e quella di montagna (compresi Brè e Colmanicchio) sono tuttora molto praticate come pascolo e come raccolta.

Per il relatore principale, come si vedrà, il discorso va inquadrato nell'ambito dell'emanazione delle leggi forestali nel corso dell'800.

La co relatrice ritiene a giusta ragione che, qualora il sotto bosco fosse pulito, molto meno legname entrerebbe nel lago ad ogni alluvione; inoltre l'alveo degli immissari, quali la Ramogna sarebbe pulito (rilevando che le ultime grandi opere risalgono a una ventina di anni fa) limitando tra l'altro e non da ultimo anche le spese del Consorzio pulizia Lago Maggiore.

Il capo dicastero sottolinea che le ordinanze proposte si riferiscono agli spazi pubblici essendo invece il decoro degli spazi privati demandato alla diligenza del singolo.

La giurista aggiunta precisa che tutte le proposte di modifica sono state vagliate da altri servizi dall'amministrazione comunale, polizia, urbanistica, ecc...

Ritiene interessante, nell'ambito delle norme traslate, quella della numerazione degli edifici di cui all'art. 24 RE.

Infine, grazie al commissario Akai si è riflettuto sul ruolo dell'agente di quartiere, giungendo alla conclusione che, nelle fattispecie descritte si tratta di tematiche di polizia e afferenti all'UT.

La scrivente è dunque pervenuta all'unanime conclusione che il buon senso e la tolleranza sono centrali e che alla polizia competono altre priorità.

## 2.5 Suggerimenti On. Giovanni Monotti

Al punto successivo saranno contestualizzate le proposte del collega, nell'ambito della procedura di consultazione, nello scritto del 21.02.2020 alla Giurista aggiunta (art. 10, 5, 1 ) e nell'approfondimento commissionale nella seduta del 05.10.2020.

## 3. Proposta di emendamenti

Non essendo purtroppo stato possibile ricostruire mediante interpretazione storica la genesi e le motivazioni dell'adozione delle normative restrittive del regolamento di polizia urbana e rurale (art. 60 – Divieto di raccogliere legna e strame traslato nell'art. 5 dell'ordinanza

municipale, art. 56 – Vago pascolo, traslato degli art. 1 e 10 dell’ordinanza municipale) occorre sopperire con un breve approfondimento.

### 3.1

Verosimilmente **la prima norma** “Divieto di raccogliere legna e strame”- (art. 60 Regolamento di polizia urbana e rurale e art. 5 Ordinanza municipale sull’uso degli spazi pubblici comunali) era da ricondurre alla severa tutela alla quale il bosco fu sottoposto con le prime leggi forestali.

Dapprima quella cantonale del 1845 (purtroppo mai applicata) stanti i voraci appetiti dei baroni del legname<sup>6</sup>, quali i commissari Patocchi e Pfiffer - Gagliardi della Vallemaggia – è il caso di ricordare che il taglio e la vendita del legname per fluitazione costituiva il maggior cespite d’entrata per le misere comunità rurali del tempo, in particolare per i patriziati (che finanziavano l’emigrazione oltremare, prima in Australia e poi in California)<sup>7</sup> e per le parrocchie (un solo esempio, quello della chiesa parrocchiale di Sonogno riedificata con i proventi dei tagli rasi in Val Vogornesso quando ormai la popolazione era già decimata). La seconda legge, celebre, è quella federale del 1876 che aveva introdotto parametri ancora più severi, con le conseguenze che sono visibili ancora oggi, nel senso che la tutela assoluta ha poi dato origine, complice l’abbandono delle attività pastorali, al proliferare della boscaglia, in particolare al sud delle alpi, fenomeno molto ricorrente e accresciuto con il surriscaldamento globale; oggi tentare di recuperare ronchi o vigneti terrazzati e imboscati è un’impresa assai ardua se non impossibile, esigendo intanto una formale istanza di dissodamento, procedura assai complessa e quasi sempre destinata al fallimento. D’inciso, si rileva che queste normative hanno impedito l’accoglimento di una annosa mozione del relatore principale intesa a sopra elevare la zona edificabile di Locarno all’altezza di quelle di Orselina e di Brione sopra Minusio, onde permettere la costruzione di case mono o bifamiliari per potenziali buoni contribuenti intenzionati a domiciliarsi in Città.<sup>8</sup>

Ma, tornando all’800, la severità era di prammatica, risalendo alla necessità di premunirsi, per quanto possibile, contro le nefaste conseguenze (in perdite di vite umane, di stabili e di prezioso terreno coltivabile) delle devastanti alluvioni secolari (1868 in particolare, 1927, ecc...) e delle valanghe (ancora nel 1951<sup>9</sup> con le tragedie di Airolo, Frasco, Vals, ecc..).

*“Celebri poi sono le inondazioni di Peccia degli anni 1834, 1839, 1840.*

*Nell’ultima furono messi fuori uso cimitero e chiesa: quest’ultima per un decennio è stata riempita di sabbia e ghiaia fino a mezza altezza; le vittime umane che furono 5 (....) vennero portate a seppellire a Sornico. Disastri vide anche il 1855.*

*È ancora più celebre l’inondazione del 1868, dal 27 settembre al 4 ottobre, che ridusse la Valle a un deserto, mentre la progettata bonifica...non poté mai farsi.*

*La Val Bavona da Sabbione a Foroglio, che era tutta campagna coltivata, da un’alluvione più grave delle altre fu ridotta pure verso la fine dell’800 a terra incolta com’è ancora.*

---

<sup>6</sup> Martino Signorelli, “*Storia della Vallemaggia*”, pag. 172, 1972, Dadò, Locarno

<sup>7</sup> Plinio Martini, “*Il fondo del sacco*”, ultima edizione, passim, 201, Dadò, Locarno

<sup>8</sup> Mauro Belgeri *Mozione* 03.04.2002 sull’innalzamento della zona edificabile a Locarno Monti, passim.

<sup>9</sup> Giovanni Orelli, “*L’anno della valanga*”

*Finalmente...è nella memoria di tutti il disastro di Someo del settembre del 1924, che fece una decina di morti. Qui non la Maggia proprio, ma uno dei torrenti suoi affluenti fu causa della rovina.*<sup>10</sup>

Sul tema delle alluvioni e del manto forestale (riferito agli inizi del '500) si diffonde pure in modo impareggiabile Ferdinand Meyer (padre di uno degli scrittori più celebri dell'800 svizzero Conrad Ferdinand Meyer) nel suo monumentale e commovente saggio sulla comunità riformata di Locarno<sup>11</sup>.

*“Gli abitanti, che ricavavano il sostentamento soprattutto dall'agricoltura, potevano contare su di una superficie limitata di terreno coltivabile a cereali, sia a causa delle montagne che si innalzavano a oriente, sia per le devastazioni provocate dalle inondazioni della Maggia verso occidente; e per quanto si adoperassero a coltivare con diligenza i campi, le carestie non erano frequenti. Un'altra attività economica era costituita dal commercio di legname. Nei boschi di montagna delle vallate retrostanti crescevano in abbondanza abeti e larici di gran pregio. I tronchi venivano abbattuti e trasportati con fluitazione lungo i ruscelli gonfi d'acqua nel lago.*

Riflessioni simili coinvolgono anche il Luganese; basta riferirsi al bacino imbrifero del Cassarate; oggetto dell'interessante saggio dell'ing. Mariotta<sup>12</sup> che opera un raffronto tra il bacino alla fine dell'800 e le relative situazioni di pericolo e gli interventi messi in cantiere successivamente.

Un capitolo importante è dedicato alla nascita del servizio forestale cantonale.

Come si riprenderà in seguito, prima dell'800, il bacino del Cassarate era abbastanza ben boscato (magnifiche faggete coprivano i due fianchi della valle).

La carestia del 1817 determinò grandi dissodamenti, la maggior parte dei quali localizzati sul versante destro della valle.

Come nella valle di Isona suonò come verbo infallibile, nella prima metà del secolo, la parola distruggiamo i boschi per creare pascoli *“salendo i fianchi del monte Gazzirola al di sopra di Bogno, desta meraviglia non incontrare per lunghissimi tratti un solo albero, e mi faceva pena di vedere, percorrendo specialmente i Monti di Cimadera tanti di quei cespugli di faggio facili da confondersi con i cespugli di drose, guasti dal dente distruttore di non vigilate capre...”*

Furono integralmente distrutti anche i boschi resinosi portando al noto dissesto idrogeologico.

È pertanto logico esemplificando, che già in epoca più remota (balivale ma anche prima) gli statuti dell'alto Ticino (su tutti quelli di Osco e quelli di Sobrio)<sup>13</sup> prevedessero misure

---

<sup>10</sup> Martino Signorelli op. cit., pag. 257

<sup>11</sup> Ferdinand Meyer *“La comunità riformata di Locarno e il suo esilio a Zurigo nel XVI secolo”*, (traduzione a cura di Brigitte Schwarz), ed. di storia e letteratura, Roma 2005, pag. 73

<sup>12</sup> Sergio Mariotta *“Il bacino del Cassarate 1880-2000 – 120 anni di interventi forestali per la sicurezza del territorio”*, EUSI, 2011, Lugano, passim, in particolare pag. 39 e seg.

<sup>13</sup> AAV, Sobrio *“Identità, risorse e percorsi di una comunità alpina”*, pag. 108 e seg., ed. patriziato di Sobrio, Sobrio 2013

specifiche per “infaulare”, rispettivamente per evitare ogni e qualsiasi taglio nelle faure (o faule), alias il bosco protettore sovrastante gli abitati, con tutto il suo contorno di arcana sacralità; qualora la tutela era più labile, pascolando nel sottobosco le capre, le tragedie valangarie, come a Bosco Gurin <sup>14</sup>furono catastrofiche, in particolare del 1645 (34 morti) e del 1749 (41 morti), imponendo la ricostruzione del vecchio nucleo di legno lungo il fiume, più in alto, al sicuro, e in sasso.

Tornando alla Leventina: *“Nel 1559 la comunità di Sobrio elaborò un ordinamento sui diritti d’uso di legname d’opera il cui contenuto continua ad offrire interessanti spunti storici e studiosi di edilizia rurale. In esso sono definiti i luoghi di abbattimento e il numero di piante che ogni vicino poteva tagliare per la costruzione o ristrutturazione nei boschi protetti sopra ai due insediamenti principali...”*

*“...Tale ordinamento potrebbe però anche essere motivato dalla volontà di escludere l’accesso alle risorse forestali ai Vicini residenti al piano, cioè sul fondo valle, presso Giornico, con i quali sorsero in quegli anni numerose controversie”...*

Gli abusi commessi nelle faure *“erano ritenuti particolarmente gravi...per differenti ragioni.”*

In uno dei comparti boschivi *“sembra essere soprattutto la funzione protettiva a giustificare la severità e i continui adeguamenti dei provvedimenti a partire dal 1767.”...l’ammenda variava a seconda della gravità del delitto...la funzione protettiva di questo tratto di bosco è del resto piuttosto evidente.*<sup>15</sup>

Per quanto concerne Airolo, già Lavizzari denunciava il deperimento in massa della faura, prodromo delle catastrofi che seguiranno (la frana del Sasso Rosso del 1898 e la valanga del 1951)<sup>16</sup>.

Non solo la Verzasca<sup>17</sup>, ma anche altre valli ticinesi (la Rovana con il progressivo incremento della frana di Campo, la Valcolla, l’alto Malcantone) furono ridotte a pelate pendici desertiche senza un albero.

Tornando alla Verzasca va rilevato come ancora verso la metà del 900, frane avvenivano *“anche nella regione boschiva, soprattutto nella zona degli arbusti. Qui la vegetazione non è abbastanza robusta per tener legato assieme il terreno dei pendischi scoscesi. Si sta ora pagando duramente l’assurdo taglio delle foreste avvenuto nella prima metà dell’800.”*

*...”Dopo il 1840 la situazione è cambiata completamente. Una società italiana aveva comperato il diritto di utilizzare i magnifici boschi verzaschesi... Così per procurarsi i soldi,*

---

<sup>14</sup> AAV. “Storia di Bosco Gurin”, pag. 163, Fondazione Enrico Monti, 2009, Anzola d’Ossola / VCO

<sup>15</sup> AAV, pag. 129 - 131

<sup>16</sup> Luigi Lavizzari “Escursioni nel Cantone Ticino”, Dadò Locarno, 1988, passim, pag. 295

<sup>17</sup> Max Gschwend “La Val Verzasca i suoi abitanti, l’economia e gli insediamenti”, (verso il 1940), pag. 42, 197 e seg., 202, 206 e seg. e 298, Salvioni, Bellinzona, 2007

*non restava altra strada che la vendita delle foreste. Un nuovo impulso al taglio dei boschi venne dato dopo il 1870 dal fatto che i Comuni dovevano contribuire al costo della costruzione della strada della valle. E poiché c'era bisogno di molto denaro non si esitava a svendere il legname. Secondo i dati di F. Merz i Comuni di Sonogno e Frasco vendettero i loro boschi per 200'000 lire, vale a dire CHF 1 per tronco. Lo sfruttamento radicale delle foreste causò alla valle gravi danni, delle cui conseguenze si soffre ancora oggi....”*

*Le conseguenze di questo sfruttamento boschivo e in genere del trasporto del legname (fluitato lungo i corsi d'acqua NDA) si mostrarono ben presto. Il fiume Verzasca, che in precedenza scorreva tranquillo, si trasformò in poco tempo in un corso selvaggio che debordava d'appertutto rovinando gli argini. La stessa cosa capitò con tutti gli affluenti. I fondo valli vennero periodicamente allagati e i loro verdi prati rovinati. Le grosse masse d'acqua che defluivano all'improvviso portarono a una forte erosione, in particolare ai bordi del letto del fiume. IL terreno venne asportato un pezzo dopo l'altro e alcuni insediamenti furono messi in pericolo. Ma il venir meno di una copertura boschiva in montagna, abbinata a particolari condizioni climatiche, produsse ancora danni peggiori. L'humus non più trattenuto dalle radici venne dilavato dai violenti acquazzoni. Si formarono imponenti accumuli detritici. Soprattutto in Val Vogornesso, essi invasero terreni che in precedenza erano pascoli e tratti fiorenti. Le forti precipitazioni generarono forti oscillazioni della massa d'acqua. Al posto degli antichi boschi d'alto fusto crebbero rodondenti ontani e altri generi di cespugli. “Forse, con una presa di coscienza dei problemi, in molti posti si sarebbe potuto curare la crescita di un giovane bosco. Ma nel Cantone l'economia forestale era solo un “figliastra” e oggi i miglioramenti possono essere attuati solo difficilmente.*

*È vero che già nel 1802 i boschi patriziali e comunali erano stati posti sotto la sorveglianza del Consiglio di Stato. Ma con i boschi privati continuava lo sfruttamento.*

*Nel 1834 furono emanate prescrizioni sull'abbattimento dei boschi e sulla fluitazione.*

*Nel 1840 venne perfino istituita una commissione sulla protezione dei boschi e nel 1845 la si potenziò. Tuttavia l'annientamento delle foreste era già avvenuto rapidamente poco tempo prima.*

*Nel 1857 venne organizzato l'ispettorato forestale del Cantone, il quale emanò prescrizioni sul taglio dei boschi e il pascolo negli stessi. Il taglio raso venne proibito, ma in gran parte il bosco non c'era già più.*

*I Patriziati e i Comuni vennero obbligati a fare un rimboschimento delle zone nelle quali era stato fatto il taglio raso del bosco. Ma dove poteva essere preso il denaro per un simile intervento? Oltretutto il terreno aveva subito un dilavamento.*

*Il vago pascolo nelle foreste venne proibito.*

*Nel 1876, per la prima volta, vennero preventivati dei contributi statali per aiutare il rimboschimento.*

*Poiché le precedenti prescrizioni non erano state sufficienti, nel 1880 vennero emanate nuove disposizioni in merito alla protezione dei boschi, al loro sfruttamento e alla sorveglianza del bestiame del pascolo.*

*Solo nel 1898 anche i boschi privati vennero sottoposti alla legge forestale.*

*Purtroppo le misure statali vennero prese troppo tardi e in modo insufficiente. Inoltre era quasi impossibile promuovere nella popolazione una nuova sensibilizzazione alla cura del bosco. E così il bosco venne sfruttato al massimo, ma non rigenerato in modo corrispondente.”*

*A causa della mancanza di soldi e di manodopera non fu più possibile riparare bene i danni causati dallo sfruttamento senza criterio del patrimonio boschivo.*

*Malgrado lo sfruttamento del secolo scorso, in Val Verzasca esistono ancora delle zone di bosco ad alto fusto. Non sono più così estese come una volta, ma sono molto diradate e smembrate. Tali boschi sorgono soprattutto in quei posti dove a metà del secolo scorso la foresta era ancora troppo giovane per essere tagliata, oppure in quei posti quasi inaccessibili dove non conveniva disboscare.*

*Inoltre sono stati mantenuti i boschi di protezione ("boschi sacri") nelle vicinanze degli agglomerati, dei monti, ecc...*

*Negli ultimi 50-70 anni sono anche stati eseguiti dei rimboschimenti e gli stessi formano già ora dei bei boschi.*

*La maggior parte della valle è però coperta dalla boscaglia, con cespugli da uno più metri di altezza; generalmente è molto fitta e piena di rovi.*

*Anche il metodo del taglio raso del bosco, che in passato ha distrutto estese foreste ad alto fusto e che ancora oggi viene eseguito nel bosco basso è molto dannoso. La legge forestale lo proibisce, poiché se ne sono capiti gli effetti negativi. Oggi si cerca di fare il taglio raso solo a strisce, avendo cura di lasciare ai singoli ceppi ancora qualche germoglio.*

Sull'intera tematica approfondisce brillantemente il compianto prof. dott. Ceschi<sup>18</sup>.

In proposito si fa riferimento al capitolo intitolato "Lo sfruttamento delle foreste", allegato a titolo di omaggio.

Va comunque rilevato che, già nel 700 ci si era occupati dei temi, in particolare nei saggi di Schinz<sup>19</sup> e di Bonstetten<sup>20</sup>.

Nell'800 è il turno di Luigi Lavizzari con il suo monumentale saggio "Escursioni nel Cantone Ticino"<sup>21</sup> vi figurano interessanti riferimenti al rapporto rassegnato al Consiglio federale, tra gli altri dal dott. Escher della Linth.

*"All'Amministrazione delle selve, principale elemento di prosperità nazionale, non si dava pensiero degli anni andati, allorché anche secolari serve furono atterrate, rese nude le alte valli, furore le fiumane, che precipitarono seco traendo ponti, strade e terreni coltivati, minacciando anche l'esistenza di alcuni paesi..."*

La devastazione, che si estende anche ad altri Cantoni e all'Italia e dovuta in gran parte al vago pascolo delle capre, impose indispensabili modifiche legislative:

---

<sup>18</sup> Raffello Ceschi "Ottocento Ticinese", pag. 83 e seg., Dadò, Locarno, 1986

<sup>19</sup> Hans Rudolf Schinz "Descrizione della Svizzera italiana nel 700" Dadò, Locarno, 1985, passim, in particolare pag. 121

<sup>20</sup> Karl Viktor Von Bonstetten "Lettere sopra i baliaggi italiani", Dadò, Locarno, 1984, passim, in particolare pag. 25

<sup>21</sup> Luigi Lavizzari, op. cit., passim, pag. 455 – 56

*“L’opporre valido riparo a tanto disordine è ormai pensiero di ogni Stato, gli sforzi che ora si fanno a dividere buone leggi, discipline, seminagioni e vivai, sotto la vigilanza di esperti ispettori forestali, danno speranza d’ottimo frutto”.*

Non bisogna trascurare il saggio più importante sulla materia boschiva del Cantone a cura dell’Ing. Ceschi<sup>22</sup>.

I capitoli essenziali vertono sui seguenti temi:

- Sfruttamento dei boschi nell’800 e primi tentativi di legislazione forestale;
- legge del 1840;
- istituzione del Commissariato dei boschi;
- sviluppi dopo il 1860;
- origine della legislazione forestale federale;
- dalla pianura di legname alla nascita di una coscienza forestale;
- alluvione del 1868 e conseguenze sulla politica forestale;
- conflitti con la pastorizia;
- riscatto delle servitù dannose;
- opere di rimboscamento e premunizione;
- dalla fluitazione all’introduzione dei fili a sbalzo e i fili a freno<sup>23</sup>

Da ultimo ci si riferisce all’interessantissimo volume commemorativo dell’alluvione del 1978, omaggio del Municipio in occasione della seduta di CC del novembre 2020.<sup>24</sup>

Sono assai pregevoli i saggi di Elio Genazzi a titolo di presentazione e sulla frana di Campo (una spada di Damocle, un complesso problema rimasto irrisolto), di Bruno Donati su acque e alluvioni (sguardo nel passato per ravvivare la memoria e ispirare il futuro (con approfondimenti sulla legislazione sulle acque e le strategie contro le piene) di Laurent Filippini (l’alluvione della Maggia nel 1978 vissuta a distanza) e di Roland David sui mutamenti di rapporto tra uomo e natura.

D’altra parte però, la raccolta di stame era generalizzata e contribuiva alla pulizia del territorio, sfruttato in modo maniacale, fin sulle cenge, dove era possibile; l’esempio estremo e quello del fieno di bosco, aspetto che la scrivente ha approfondito nel recente rapporto del febbraio 2020 relativo alla mozione del collega On. Zanchi sulla messa in rete degli acquedotti, al quale si rinvia a questa sede per ragioni di sintesi<sup>25</sup>.

A ragion veduta, anche seguendo i consigli dell’esperto ing. Monotti, l’art. 5 dell’Ordinanza può essere abrogato.

---

<sup>22</sup> Ivo Ceschi “*Il bosco del Cantone Ticino*” Dipartimento del territorio, 2006, Bellinzona, passim, in particolare pag. 71 / 117

<sup>23</sup> Abele Sandrini “*Boschi, boscaioli e figli a sbalzo*” Dadò, 1985, Locarno, passim

<sup>24</sup> AVV “*L’alluvione del 78 – testimonianze e riflessioni*”, Dadò, museo di Vallemaggia, passim, in part. 8 e seg., 28 e seg., 78 e seg., 145 e seg., 185 e seg.

<sup>25</sup> CDL, rapporto 02.2020 sulla mozione del’On. Zanchi

Per quanto concerne il principio della biodiversità e le norme compensatorie per combattere le discariche abusive tramite l'esenzione della tassa sul verde per i proprietari dei giardini privati, la scrivente ha condotto un approfondimento nella seduta del 05.10 u.s. alla presenza dell'On. Monotti, del Capo dicastero On. Salvioni e della Giurista aggiunta Avv. D'Antoni.

Ha esordito l'On. Monotti, rifacendosi all'accoglimento del suo emendamento sulle neofite e focalizzando l'intervento sulla necessità di promuovere la biodiversità in un contesto urbano annotando i vantaggi ecologici del prato verde che ricresce naturalmente come superficie variegata e viene sfalciato regolarmente, analogamente ai prati secchi che vengono tagliati 2 volte all'anno.

La fauna e la flora in particolare ne traggono un indubbio vantaggio mantenendo le specie tutelate dall'inventario federale, quali gli arbusti, le piante da frutta, ecc..

In tal senso occorre dunque venire in aiuto ai proprietari (di ogni quartiere cittadino beninteso) che tanto tempo e tanto denaro investono per mantenere i loro giardini aumentando in tal modo il benessere della collettività.<sup>26</sup>

Senza incentivi i proprietari saranno sempre meno motivati a mantenerli, accrescendo così il contingente di alti scatoloni che non dispongono di giardini.

È evidente che lavorare, tagliare e potare produce biomassa da smaltire, le cui alternative sono due: la creazione del compostaggio in un angolo del giardino (con le inevitabili lamentele dei vicini in particolare se fossero aggiunti gli scarti umidi da cucina con il contorno di cattivi odori e roditori) rispettivamente il ricorso a deponie abusive (Monte Brè, Orselina, argine della Maggia s/Solduno, ecc..).

Ma la conseguenza più nefasta consiste nel proliferare delle neofite nei boschi (Yukka, Poligono del Giappone e altre specie sfuggite nei giardini).

Occorrerebbe pertanto revocare la tassa sul verde come già ventilato in un recente passato.

L'emendamento era stato proposto di fronte alla CDG ma la maggioranza non lo aveva approvato.

In conclusione il collega ha allegato la necessità di differenziare la biodiversità anche alla copertura dei tetti piani, insistendo a giusta ragione per predisporre terra e fiori e non ghiaia, supplendo così in parte la carenza di verde in città.

La Giurista aggiunta si è dal canto suo riferita al verbale della seduta del CC del 09.03.2020, e meglio alla trattanda della mozione tendente alla modifica del regolamento sulla raccolta e eliminazione dei rifiuti.

A mente del Capo dicastero On. Salvioni la proposta del collega On. Monotti è del tutto condivisibile.

Egli ha proposto l'istoriato delle modifiche già anticipate in una delle sedute commissionali. In ogni caso si tratta di conseguire un miglioramento del quadro giuridico vigente.

---

<sup>26</sup> Interrogazione dei Verdi "Abitazioni vuote e speculazione edilizia: necessarie nuove misure per preservare il territorio" 25.11.2020



Tornando alla proposta dell'On. Monotti si potrebbe tentare di innestarla come emendamento del presente rapporto, con relativa adozione in assenza di (probabili) contestazioni di natura formale.

Oggettivamente è però al contrario auspicabile proporre un pacchetto di norme precise che possa essere meglio recepita, invece di un calderone che scompone una struttura antica commutandola in nuove norme amministrative.

A mente della scrivente, supportata da un intervento del collega On. Renzetti, è preferibile seguire la seconda ipotesi, demandando in altri termini a una mozione le modifiche del regolamento della raccolta dei rifiuti, atto parlamentare che viene beninteso caldeggiato da tutta la commissione e che sarà ulteriormente supportato nell'intervento del relatore del presente rapporto durante l'esame e la delibera del MM in CC.

Secondo l'On. Monotti l'emendamento potrebbe essere ancorato nell'Ordinanza municipale, almeno per quanto concerne il principio che l'Ente pubblico è sensibile al promovimento del verde urbano supportando le varie modalità di gestione di giardini che promuovono la biodiversità.

In senso lato, a mente della scrivente occorrerebbe, nell'ambito di una modifica di PR, adottare normative edilizie che includano non solo una maggiore quantità di superfici verdi, ma anche una miglior qualità dei giardini che saranno messi a dimora.

Nell'ambito delle strategie di promovimento si potrebbe ad esempio rivalutare la proposta di esenzione dalla tassa sul verde urbano.

A mente della Giurista aggiunta la materia sarebbe già almeno in parte regolata nell'Ordinanza amministrativa contro il littering (art. 4) e il regolamento comunale dei rifiuti (art. 7) relativo all'abbandono degli stessi.

Secondo il Capo dicastero la nuova normativa potrebbe consistere in una direttiva nei confronti del Municipio e dei servizi comunali preposti sulle modalità di gestire il verde pubblico, inteso come bene comune (boschi, campi, orti, frutteti sull'esempio di Ascona, ecc...).

Si tratterebbe appunto di direttive / incentivi senza garanzie o divieti.

Ogni e qualsiasi normativa andrebbe però ponderata in relazione alle sue conseguenze finanziarie, dovendosi evitare oneri troppo cospicui per il Comune.

In tal senso occorrerebbe rinunciare a imporre vincoli eccessivi.

Non sarebbe ipotizzabile proporre una modifica nell'Ordinanza di salvaguardia dell'area pubblica tramite un nuovo art. 3 dopo le disposizioni generali, trattandosi oltretutto di una competenza municipale.

In conclusione essendo una tematica che non esisteva nell'Ottocento (al momento dell'adozione del regolamento di polizia urbana e rurale che si intende ora abrogare) d'intesa con la Giurista la scrivente propone all'unanimità l'adozione di un nuovo cpv. 5 all'art. 107 b ROC, sotto il cappello del titolo ottavo, "*Principi di politica energetica – ambientale – in particolare*" - del seguente tenore:

**“Il Municipio promuove la biodiversità del verde pubblico favorendo un’adeguata gestione degli spazi urbani”.**

Con ciò ci si limita agli spazi pubblici mentre per quelli privati si rimanda alla già richiamata mozione con logico effetto cascata tra i due settori.

Come già detto, l’atto parlamentare è supportato interamente dalla presente scrivente e sarà citata dal relatore nel suo intervento in CC.

### 3.2

**La seconda normativa** è quella riferita al vago pascolo (art. 56 Regolamento di polizia urbana e rurale e art. 10 Ordinanza municipale sull’uso degli spazi pubblici comunali) con la quale si propone di vietare il vago pascolo di bestiame di ogni genere, lungo le strade e sulle proprietà comunali, tranne quelli oggetto di specifiche regolamentazioni e autorizzazioni.

Le fonti storiche sono state in parte anticipate nel punto 3.1.

Anche in questo caso la CDL si è concessa una breve ricostruzione storica dell’istituto, ricordando che nelle valli di montagna non solo ticinesi ma anche di altri cantoni (si ricordano gli statuti del Meiental nel già comune di Wassen / UR<sup>27</sup>) il divieto fu introdotto essenzialmente come protezione forestale nei confronti delle capre in particolare, notoriamente voraci di novellame, ancor più in regioni fredde con grandi difficoltà per le conifere di rigenerarsi - ancora oggi l’esempio della valle d’Orsera è emblematico). L’unico periodo della stagione agricola in cui la pascolazione era generalmente concessa era quello della trasa generale.<sup>28</sup>

Le recinzioni delle quali le nostre montagne sono piene (ma anche i terreni pianeggianti) sono lì a testimoniarlo; l’esempio forse più emblematico è quello della muraglia per evitare lo sconfinamento delle capre sul Piz Bombögn in Valle di Campo.

Parafrasando, trattasi dell’atavico conflitto tra recintare e trasare, con sullo sfondo la tutela dei boschi e delle coltivazioni, tema che ha investito non solo l’arco alpino (come testimonia tra l’altro il secondo oggetto della votazione popolare federale del 27.09.2020, quello della modifica sulla legge della caccia), ma anche altre regioni del globo più o meno lontane: si pensi ad esempio alle conseguenze per la Sardegna dell’emanazione dell’adozione della legge sulle chiudende all’inizio dell’Ottocento (quale disposizione si dirigitica dei Savoia) che permetteva all’allevatore stanziale di recintare i propri fondi innescando così un conflitto tuttora ancora irrisolto (nel quale il banditismo ha avuto un ruolo centrale) con la componente storica dell’isola, quella del libero pastore che pratica il vago pascolo<sup>29</sup>.

Per garantire un efficace tutela dei fondi coltivati era necessario approntare un esteso sistema di recinzioni e passaggi obbligati in legno o in pietra.

---

<sup>27</sup> AAVV “Locarno e le sue valli”, PTT, Berna, 1947, passim

<sup>28</sup> Nicoletta Colombo, lavoro di seminario all’Università di Berna, relatore prof. dott. Pio Caroni, 1976, passim

<sup>29</sup> Alex Décotte e Maximilien Bruggmann, “Sardegna e Corsica”, Silva Zurigo, 1982, pag. 74

*“Per la costruzione degli steccati, si poteva impiegare unicamente legna secca, poiché era espressamente vietato tagliare rami verdi nei boschi comuni...”*

*“...ogni difetto nelle recinzioni poteva costare caro poiché le bestie entrano nei terreni recintati potevano causare danni anche importanti. Questi danni ricadevano solitamente su coloro che non volevano o che non facevano i dovuti ripari.*

*È possibile che anche per i Giurati della campagna “fossero chiamati a contribuire al risarcimento dei danni, nel caso risultasse evidente uno scarso zelo nel collaudare le recinzioni...”*

*“...il compito di questi funzionari era ingrato, poiché sottraeva tempo prezioso alle proprie attività quotidiane e alimentava rancori e contrasti personali. Gli abusi erano del resto frequenti e le multe costituivano una fonte rilevante di introito per le casse comunali di Sobrio”.<sup>30</sup>*

Da sempre l'apparato legislativo, manifestandosi in nutrite serie di limitazioni e divieti, e l'adozione di misure difensive e di protezione si propongono di contrastare gli scompensi procurati dal bestiame minuto e dalle capre in particolare.

*“Le norme statutarie delle diverse comunità rurali disegnano una legislazione proibizionistica ampiamente sorretta da puntuali disposizioni volte a disciplinare le condizioni di allevamento delle capre”...“Quale prima misura è talvolta sancita una limitazione del numero di capi che ogni unità economica può allevare”...“L'Autorità cantonale tentò d'introdurre e generalizzare normative analoghe nella legge forestale del 1908, affossate in votazione popolare in seguito al referendum proposto dalle corporazioni patriziali costitutesi in associazione.”...“Il principio... inteso soprattutto a colpire i proprietari benestanti che abusavano delle capre mandandole al pascolo in numero eccessivo, non fu ripreso nella nuova stesura del 1912. Viene inoltre fissato un preciso calendario per la stabulazione e il pascolo nelle diverse stazioni del ciclo della transumanza stagionale...”*

*“Le capre sono poi normalmente bandite dai coltivi e dalle selve castanili, soprattutto nel periodo di raccolta e di essiccazione dei frutti”.*

*“Già nel 1806 la legge cantonale ticinese sul pascolo del bestiame, ribadita nel 1845 da quella sul riscatto del diritto di pascolo e delle altre servitù reali, pose in atto a tutela dei fondi coltivati l'abolizione senza indennizzazione e il conseguente divieto assoluto della cosiddetta trasa generale...”...“Se per i coltivi, attraverso i divieti e recinzioni, i pericoli paiono più facilmente contenibili, le maggiori minacce portate dalle capre sono state tradizionalmente rivolte al patrimonio forestale, accentuate dalla spesso insufficiente tutela riservata al Bosco dalla legislazione tradizionale o dalla sua più facile e tollerata inosservanza.*

---

<sup>30</sup> AAVV Sobrio, op. cit, pag. 119

*Proprio al pascolo delle capre si volle ad esempio imputare la quota anormalmente bassa del limite superiore del Bosco della Svizzera sudalpina.*

*Il rapporto conflittuale tra allevatori di capre e autorità preposte alla salvaguardia della ricchezza forestale...perdurò in maniera più o meno latente nel corso dei secoli, ma dovette ravvivarsi con evidenza verso la metà del 19° secolo; la necessità di ricostruire la foresta alpina, degradata dall'incuria e dai tagli selvaggi e di ristabilire la sua funzione protettiva rese allora di drammatica attualità la ricerca di una soluzione definitiva all'annoso e divenuto insopportabile problema del vago pascolo caprino, così riassunto da Karl Kasthofer nel rapporto del 1847 all'indirizzo del Consiglio di Stato ticinese: la vaga pastura è ormai degenerata in un sordido egoismo della più ributtante ingiustizia. Le capre mozzicano, divorano il novellame delle foreste, devastano giardini, vigneti, gelsi, selve. <sup>31</sup>*

Come rettamente delucidato dall'On. Monotti, la doppia negazione proposta dalla norma conduce a un divieto assoluto (su tutto il territorio comunale, quindi anche quello montano) del pascolo libero non confinato all'interno delle recinzioni.

Fatte salve le disposizioni di rango superiore contenute nella LFo, occorre tener conto delle esigenze dell'allevamento.

Ipotetici conflitti potrebbero infatti sorgere non solo sugli argini del Ticino (negli scorpi affittati dai contadini per il pascolo del bestiame, ma che da inizio novembre a fine aprile non possono essere recintati) ma anche e soprattutto nelle aree montane adibite a pascolo che si vedrebbero inficiate nel loro utilizzo.

E qui sorge l'indispensabile innervatura delle competenze comunali con quelle patriziali, oggetto di sovrapposizioni e smembramenti nel corso della storia ticinese<sup>32</sup>.

Orbene, sulla montagna locarnese perdura un'istituzione secolare, quella del Patriziato Promiscuo<sup>33</sup> nei Patriziati di Mergoscia, Minusio e Brione sopra Minusio, amministrato da quest'ultimo, ampio territorio, tutt'ora indiviso che inutilmente qualche anno fa il Patriziato di Minusio ha tentato di sciogliere.

La gestione in comune di boschi, pascoli e alpi perdura da secoli, con fortune altere a dipendenza del periodo storico.

Un progetto recente interessa da vicino la Città di Locarno, ossia quello della riconversione in alpeggio dello stallone dell'alpe Cardada, opera ultimata, con tanto di caseificio dimostrativo, ma arenatasi per carenza di superficie di pascolo, attualmente occupato da un altro allevatore.

Concedendo il pascolo al gestore dell'alpe, il progetto sarebbe già andato a buon fine.

---

<sup>31</sup> Michele Moretti, "Le voci capre, estratto dal Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana", Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2005, pag. 24-25, 32, 33, 34, 36, 37

<sup>32</sup> Pio Caroni, "L'altra storia del patriziato", Archivio storico ticinese, Bellinzona, 1972, passim

<sup>33</sup> Leo Marcollo, Brione sopra Minusio, RTT, Bellinzona, 2019, passim

Ora, in conclusione, nonostante tutti i retaggi di negatività del passato ampiamente riportati, i tempi sono cambiati e il bosco ha ripreso (in certe zone fin troppo) il suo vigore, mentre, di converso, l'allevamento del bestiame sta subendo un progressivo regresso; reintroducendo pertanto il vago pascolo (unicamente nelle zone montane) nel periodo estivo, a ragion veduta, oggi giorno, le criticità possono essere ridotte al minimo ed entro parametri di sicuro supportabili, dal momento che il vero problema è semmai quello del proliferare delle neofite; ne consegue che un vago pascolo, ancorché limitato da tutte le contingenze note, potrà contribuire a una pulizia generale e a evitare un ulteriore inselvaticamento della montagna.

A mente della scrivente, la normativa proposta all'art. 10 ("Pascolo") dell'Ordinanza municipale sull'uso degli spazi pubblici comunali andrebbe dunque emendata come segue:

*"È vietato il vago pascolo di bestiame di ogni genere, lungo le strade e sulle proprietà comunali, tranne quelle oggetto di specifiche regolamentazioni e autorizzazioni **e dal 01.06 al 30.09 nelle zone montane.***

### 3.3

Dando seguito all'analogo suggerimento dell'ing. Monotti occorre approfondire l'art. 1 della citata Ordinanza ("Scopo"), in particolare in riferimento al concetto di "Spazi", dal momento che sotto la denominazione rientrano anche quelli montani, segnatamente le porzioni non boscate e non demaniali, rispettivamente le aree golenali.

La scrivente propone dunque di emendare la norma come segue:

*"La presente Ordinanza disciplina l'uso degli spazi, dei giardini e dei parchi pubblici comunali (**inclusi quelli montani non boscati e non demaniali e le aree golenali**) allo scopo di garantire a tutti i cittadini la possibilità di fluirne con la massima vivibilità e la massima sicurezza".*

### 3.4

Sempre sulla scorta dei suggerimenti dell'On. Monotti una considerazione sull'art. 9 dell'Ordinanza ("Campeggi o pernottamenti" con il divieto di campeggiare o pernottare).

Dovendosi predisporre un'eccezione per le aree montane, la scrivente propone dunque di emendare la norma come segue:

*"È vietato campeggiare o pernottare, **ad eccezione delle aree montane.***

### 3.5

Da ultimo, la Commissione propone lo stralcio dell'art. 5 della citata Ordinanza "Uso del verde" con la quale si propone di vietare la raccolta di legna, strame e in genere ogni utilizzazione accessoria nel bosco Isolino e nelle proprietà comunali in generale.

Ne consegue lo spostamento della numerazione degli articoli di cui si dirà nel dispositivo.

#### 4. Conclusioni

Il MM proposto merita piena condivisione ad eccezione delle norme emendate di cui si è disquisito in precedenza.

- *per questi fatti e motivi* –

P.Q.F.M

Considerate tutte le disposizioni invocate e applicabili, si propone all'onorando CC di voler approvare il MM n. 112, ad eccezione dei seguenti emendamenti:

- Art. 107 b cpv. 5 ROC

***“Il Municipio promuove la biodiversità del verde pubblico favorendo un’adeguata gestione degli spazi urbani”***

- Art. 10 (**nuovo art. 9**) Ordinanza municipale sull’uso degli spazi pubblici comunali *“Pascolo”*

***“È vietato il vago pascolo di bestiame di ogni genere, lungo le strade e sulle proprietà comunali, tranne quelle oggetto di specifiche regolamentazioni e autorizzazioni e dal 01.06 al 30.09 nelle zone montane.***

- Art. 1 Ordinanza municipale sull’uso degli spazi pubblici comunali (*“Scopo”*)

***“La presente Ordinanza disciplina l’uso degli spazi, dei giardini e dei parchi pubblici comunali (inclusi quelli montani non boscati e non demaniali e le aree golenali) allo scopo di garantire a tutti i cittadini la possibilità di fluirne con la massima vivibilità e la massima sicurezza”.***

- Art. 9 (**nuovo art. 8**) Ordinanza municipale sull’uso degli spazi pubblici comunali (*“Campeggi o pernottamenti”*)

***“È vietato campeggiare o pernottare, ad eccezione delle aree montane.***

- Art. 5 Ordinanza municipale sull’uso degli spazi pubblici comunali (***“Uso del verde”***): ***abrogato***

Con ogni ossequio

Firmato:

Belgeri Mauro (relatore)

Ferrioli Annamaria (co relatrice)

Akai Alberto

Bosshardt Marco

Caldara Omar

Camponovo Rosanna

Silacci Mauro

Allegato: Estratto del volume di Raffaello Ceschi citato: *“Ottocento ticinese”*

RAFFAELLO CESCHI

# OTTOCENTO TICINESE

Seconda edizione



ARMANDO DADO  
EDITORE





31. Raffigurazione del lavoro dei borrarori e degli scivoli per mandare a valle i tronchi, pubblicata con un ammirato testo esplicativo da HANS RUDOLF SCHINZ, Beiträge zur nähern Kenntniss des Schweizerlandes, Zürich 1783-1787, nel secondo fascicolo (traduzione italiana: Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento, Locarno 1985, 87-96).

Nel settembre del 1829 le piogge torrenziali provocarono in tutto il Ticino alluvioni e straripamenti che rovinarono numerosi tratti di strada, diroccarono alcuni ponti e devastarono spaventosamente le campagne del Bellinzonese: gli atterriti abitanti del villaggio di Montecarasso videro «i loro vigneti e campi trasmutati in letti di destruttivi torrenti, molte loro abitazioni cambiate in valli»<sup>1</sup>.

Nel 1834 un'altra alluvione devastò diverse valli e pianure del sopraceneri, danneggiò più di duemila famiglie per oltre un milione di franchi e procurò gravi danni ai comuni e al cantone: in Leventina la nuova e bella strada del Gottardo era stata travolta in parecchi punti, il ponte al Dazio grande era completamente sparito. Il villaggio di Peccia fu investito da un vasto scoscendimento che cancellò molti campi e distrusse 27 edifici<sup>2</sup>.

Cinque anni dopo, quando non era neppure terminata l'opera di ricostruzione e bonifica, una terza eccezionale e rovinosa alluvione devastò nuovamente gran parte del Sopraceneri, facendo danni per un milione e mezzo di franchi. Nella Leventina fu distrutto il ponte della Tremola, e gravemente danneggiati risultarono altri due, a Faido furono rasi al suolo otto mulini, due tintorie e tre stalle. Il ponte di Ascona, che traversava la Maggia con undici eleganti arcate restò troncato a metà.

L'ingegnere Aloisio Negrelli, venuto nel cantone Ticino come esperto federale per valutare l'entità delle devastazioni, si meravigliò assai nel constatare che, dopo il 1834 non era stata fatta alcuna opera di arginatura e di protezione contro le acque, rimproverò ai ticinesi di favorire essi stessi le proprie disgrazie con i delittuosi disboscamenti che denudavano le pendici delle montagne, favorivano gli scoscendimenti e toglievano ogni freno all'acqua piovana che correva troppo rapida a gonfiare furiosi torrenti.


Egli diceva di essere rabbrivito nel vedere il Verbano dalla foce del Ticino a quella della Maggia letteralmente ricoperto di tronchi destinati all'esportazione; ma ancor più nell'osservare che a Peccia, una località già duramente provata dallo scoscendimento del 1834, e nuovamente danneggiata dalla furia delle acque, era stato tagliato, proprio l'estate precedente, un bosco su un erto e franoso pendio vicino al villaggio: la totale rovina di Peccia gli sembrava quasi inevitabile<sup>3</sup>.

Ma già nel 1832 il consigliere Giovanni Reali aveva lanciato un pubblico grido d'allarme contro le conseguenze disastrose degli eccessivi disboscamenti e invitato le autorità del cantone a provvedere alla protezione dei boschi con una legge efficace, che impedisse «le mene, i raggiri e le fraudolenti intelligenze di pochi egoisti speculatori», gli «immensi danni» cagionati dal libero pascolo delle capre nelle selve e gli altri «molti e funesti abusi»<sup>4</sup>.

Eppure queste voci rimanevano inascoltate. Come mai? Le valli del cantone Ticino condividevano le condizioni e il destino di molte regioni dell'arco alpino: erano povere di risorse, ma piuttosto densamente popolate e perciò incapaci di sostenere le proprie popolazioni e costrette a subordinare la loro economia alle esigenze delle vicine pianure. Le città della pianura lombarda erano grandi divoratrici di legname da costruzione e combustibile e bisognose di robusta manodopera montanara. Anche il Ticino fu esportatore di braccia e di legname.



LA CANCELLERIA DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Rende noto al pubblico, che  
il Consiglio di Stato con  
suo Decreto d'oggi ha ac-  
cordato alla Ditta *Capita-  
no Togni e Comp.* di Me-  
solcina il permesso di tran-  
sito pei fiumi Moesa e  
Ticino d'una partita Bor-  
retti con marca tre cinque  
divergenti .

Locarno; 4 Maggio 1825.

*La Cancelleria di Stato.*

---

Locarno. Dalla Stamperia Cantonale di Francesco Veladini.

Nell'Ottocento l'esportazione di braccia mandava fuori dal cantone per alcuni mesi all'anno almeno un adulto maschio valido su tre. Le esportazioni di legname furono enormi: i prezzi di vendita erano vantaggiosi e si poteva facilmente raggiungere il cuore della pianura padana per le vie d'acqua. E dall'esportazione parecchi traevano vantaggi immediati: lo stato, che percepiva diritti doganali per alimentare le sue casse sempre bisognose di denaro; certi notabili delle valli e dei capoluoghi, membri del Gran Consiglio e del governo, che partecipavano volentieri a questi lucrosi commerci; gli stessi patriziati proprietari dei boschi e anche i singoli patrizi, che vedevano affluire entrate cospicue.

Questo spiega perché, nonostante i numerosi allarmi, le autorità assistessero piuttosto passivamente allo scempio dei boschi, perché i patriziati, proprietari di quasi tutte le foreste del cantone, si lasciassero facilmente allettare dalle offerte dei mercanti e non esitassero a svendere i loro boschi, compresi quelli dichiarati «sacri» e intangibili perché protettori degli abitati contro valanghe e frane, e dimenticassero le disposizioni degli antichi statuti, che imponevano invece un uso molto parsimonioso del patrimonio forestale. Inoltre il ricavo delle vendite era spartito in gran parte tra i patrizi che si lasciavano ingolosire dalla possibilità di intascare un bel gruzzoletto. Nel 1838 i trecento patrizi di Peccia spartirono tra loro, litigando, la somma di 300'000 lire. Nel 1844 quelli di Fusio si divisero 180'000 lire, e 180'000 lire quelli di Arbedo nel 1845. Ma la pratica era pressoché generale, anche se condannata e impedita dalle autorità cantonali, che trovavano poi parecchi di questi comuni carichi di debiti e privi di denaro per aprire le scuole e per altre utili iniziative. Pareva proprio, insomma, che i patriziati preferissero restare, come fu detto, con un bosco in meno e un debito in più<sup>5</sup>.

La stagione d'oro delle esportazioni di legname durò pressappoco dal 1830 al 1860. I registri daziari informano che negli anni quaranta venivano esportati annualmente da 70'000 a 100'000 tronchi delle lunghezze di tre o cinque metri, detti «borre», 20'000 assi di tre metri, tra 750 e 1000 tonnellate di corteccia di quercia, parte in pezzi, parte macinata, per le concerie, sulle 40'000 tonnellate di carbone, quasi tutto di faggio.

Negli anni sessanta si esportavano ancora tra 100 e 120 mila metri cubi di prodotti forestali per un valore medio di un milione e mezzo di franchi<sup>6</sup>.

Non bisogna poi dimenticare che anche il consumo interno di legna era ingente e che i tagli aumentarono ancora verso il 1855, quando parecchi patriziati furono costretti a vendere boschi per potere anticipare agli emigranti sprovvisti di mezzi la somma necessaria al viaggio oltremare.

Uno sfruttamento così intenso superava largamente le possibilità di rinnovamento dei boschi e non poteva durare a lungo. Già verso il 1860 la produzione forestale era praticamente dimezzata e risultò estremamente ridotta e scarsa negli anni settanta, quando i lavori ferroviari nel cantone avevano determinato una forte richiesta di legname a prezzi giudicati elevatissimi: se ci fossero state riserve, si sarebbero potuti fare buoni affari. Dopo il 1880 i prezzi crollarono e la produzione ristagnò, perché la ferrovia aveva iniziato a trasportare e introdurre legnami e combustibili a basso prezzo. La produzione ticinese si contrasse anzi paurosamente:

32. *Avviso per il transito di legname. La legge del 28 maggio 1808 sottoponeva la flottazione del legname nei fiumi a un'autorizzazione governativa e al pagamento di una tassa. (Bellinzona, Archivio cantonale).*

dal 1871 in poi la media annua di vendite di legname risulta poco superiore ai 100'000 franchi. La cuccagna con i boschi era ormai finita.

Come avveniva il trasporto del legname a quel grande bacino di raccolta che era il Verbano? Tagliato il bosco, boscaioli e «borradori» convogliavano i tronchi verso qualche corso d'acqua mediante certe lunghe piste in declivio, dal fondo di terra battuta e con le pareti fatte di tronchi, chiamate «sovende». D'inverno si provvedeva poi a ghiacciare il fondo delle «sovende» per trasformarle in veloci scivoli dove i tronchi venivano avviati uno dopo l'altro come bolidi sotto la sorveglianza di esperti «borradori».

Una «sovenda» ben sistemata al centro di una regione ricca di foreste restava in funzione per diversi anni. Il naturalista Luigi Lavizzari, recatosi verso il 1850 nell'alta Vallemaggia, poteva osservare una lunga «sovenda» che percorreva tutta la valle di Fusio e sfociava a Peccia, dove già si ammonticchiava una enorme catasta di 30'000 tronchi giunti in quel luogo pochi giorni prima della sua visita<sup>7</sup>.


Vicino al punto di arrivo d'una «sovenda» doveva poi essere costruito nel letto d'un corso d'acqua uno sbarramento che, chiudendo la valle, avrebbe formato alle sue spalle un lago artificiale. Questi sbarramenti erano chiamati «serre». La «serra» edificata a Peccia nel 1839 era una costruzione di tronchi e pietre, rivestita di solide tavole, alta al centro quasi 20 metri e lunga alla sommità ottanta: a circa metà altezza erano state praticate due grandi finestre quadrate di tre metri di lato, chiuse da robuste ante di legno. Per convogliare il legname a valle, bastava poi spalancare le ante e due potentissimi fiotti d'acqua avrebbero investito i tronchi accatastati sul greto davanti alla «serra» con la forza di un'improvvisa piena, sospingendoli e trasportandoli verso il piano e il lago. La navigazione dei tronchi era seguita da «borradori» che provvedevano a rimettere nella corrente quelli che si arenavano o si incagliavano, ammonticchiandosi contro qualche ostacolo.

La «serra» di Peccia era stata costruita in modo abusivo in luogo pericoloso, il lago artificiale aveva sommerso un ponte, quattro fienili e quattro mulini, e si temeva che le sue improvvise piene avrebbero potuto travolgere il villaggio. Eppure il governo accettò il fatto compiuto, con la sola indignata opposizione di Stefano Franscini, e permise l'uso della serra<sup>8</sup>.

Così da Peccia partirono dal 1840 al 1842 parecchie migliaia di tronchi. Negli stessi tre anni uscivano dalla Vallemaggia quasi 53'000 «borre» e 150'000 «boretti», e transitavano sotto il ponte di Ascona altre 26'500 «borre» e altri 400'000 «boretti» provenienti dall'Isorno e dalla Melezza<sup>9</sup>.

La flottazione del legname aveva delle conseguenze rovinose. Le piene artificiali provocate aprendo le «serre» erano poco meno dannose di quelle naturali: rovinavano i piloni dei ponti, sbocconcellavano le rive e gli argini, guastavano campi e prati, certe volte minacciavano anche mulini o altri edifici.

Quando la folle corsa dei tronchi diventava troppo pericolosa per qualche villaggio, si erigevano nel bel mezzo della corrente delle chiuse o griglie, chiamate «restell» o «cavallettate», che permettevano di recupe-



33. Flottazione di tronchi legati in zattere sul Verbano di fronte a Locarno, disegno acquerellato a seppia «dal vero» di Peter Birman (1758-1844). Poco oltre il 1850 Luigi Lavizzari scriveva: «Il tratto di Lago che sinuoso stendesi da Locarno a Tenero, è ogni anno ingombro da sterminata massa di tronchi d'arbori resinosi, detti borre, che dalle estreme valli col veicolo dei torrenti vengono spinti al lago. Portano un contrassegno o marchio delle diverse società che intraprendono il taglio delle selve, pagando alle comuni rilevanti somme di denaro, ma denu-

dando il ticinese territorio di quella colossale e benefica vegetazione che una volta ammantava tutte le pendici dei monti e proteggeva gli abitati e i campi dalle inondazioni, dagli scoscendimenti delle montagne e dall'impeto delle valanghe, mitigando altresì le intemperie che i sovrastanti ghiacciai versano sulla pianura. Affinché questi innumerevoli tronchi non siano preda dei venti procellosi, si raccolgono presso la sponda del lago; si annodano con anelli di ferro le estremità dei tronchi, in numero sufficiente a formare una specie di lunga catena, detta spiga, che resta stabile

alle due estremità sulla sponda del lago, descrive nelle acque una mezzaluna galleggiante, in seno alla quale vengono spinti tutti gli altri tronchi, sicché non possano più essere dispersi dalle onde. Molti vengono poi segati in tavole; ma per la massima parte congegnati in ampie zatte, muniti di vele, trascorrono il lago, per essere indi introdotti nei fiumi e canali della pianura». (LUIGI LAVIZZARI, *Escursioni nel Cantone Ticino*, Lugano 1863, 215-216). (Basilea, Kunstmuseum).



34. *Borradori in un ex voto settecentesco nell'oratorio della Rovana a Cevio.*

rare il legname e di farlo proseguire oltre il tratto pericoloso con altri mezzi, per poi immetterlo nuovamente nel fiume. Ma poteva capitare che i tronchi, accumulandosi contro queste chiuse, le travolgersero poi, investendo con un urto ancor più violento l'abitato che si voleva proteggere.

La costruzione di «serre» era stata per principio proibita nel 1837, ma il governo, autorizzato a concedere deroghe eccezionali, finì per trasformare le eccezioni in regola.

Una convenzione stipulata nel 1817 con lo stato esentava i mercanti di legname dal rispondere per i danni causati ai ponti di Cevio e Ascona aggrediti dalle loro innumerevoli flottiglie. Così, avendo pagato una volta tanto 23'000 lire, i mercanti avevano potuto impunemente provocare guasti che furono valutati nel 1840 a 200'000 lire. Questi leonini accordi furono denunciati solo nel 1840 e anche allora trovarono dei difensori in Gran Consiglio e tra gli stessi membri del governo, che pure li aveva definiti «eminentemente nocivi agli interessi dello stato e peccanti di lesione enorme ed enormissima»<sup>10</sup>.

La flottazione del legname sollevava spesso aspre proteste da parte dei proprietari e dei comuni danneggiati che non riuscivano a farsi indennizzare equamente: infatti i danni venivano sottostimati e poi risarciti solo per metà. Ma alle rimostranze di un loro portavoce in Gran Consiglio, nel 1836, fu duramente risposto che i «poveri mercanti» dovevano già sopportare i pirateschi furti di legname perpetrati dalle popolazioni abitanti sui fiumi; e il presidente del Gran Consiglio, l'avvocato Giovanni Antonio Rusca, egli stesso mercante di legname, rincarò che i danni erano risarciti a sufficienza e fin troppo, perché «se si avesse tutto il danaro erogato finora dai mercanti pel compenso dei danni si potrebbero coprire d'argento le pianure che fronteggiano il fiume Maggia»<sup>11</sup>. E anche questa volta il Gran Consiglio difese gli interessi dei mercanti di legname e votò poco tempo dopo una legge sul «taglio de' boschi e transito del legname per acqua» (1837), che manteneva il risarcimento dimezzato, ignorando pure l'appello sottoscritto da ben cinquanta comuni che chiedevano alle autorità cantonali più efficace protezione contro le prepotenze dei mercanti e risarcimenti integrali dei danni «tanto per lo straripamento dei fiumi, quanto pelle depredazioni che si commettono nelle proprietà dalle persone impiegate in tale commercio, gran parte senza patria e senza costumi, calpestando il prodotto dei campi e dei prati, e mettendo a sacco le vigne e i frutteti»<sup>12</sup>.

Nel 1840 le autorità cantonali sembrarono uscire dalla loro abituale passività. Il governo si disse estremamente preoccupato per le calamitose conseguenze della rapida e radicale distruzione dei boschi e il Gran Consiglio votò la prima vera legge forestale che sottoponeva alla sorveglianza del Consiglio di Stato tutti i boschi e le selve del cantone. Anche in questa occasione ci fu aspra battaglia e taluno si oppose alla vigilanza cantonale sui boschi, invocando il diritto naturale e «intangibile» alla proprietà e obiettando che i patriziati non avevano bisogno di umilianti tutele, benché Stefano Franscini avesse dichiarato: «In certi distretti del Cantone i regolamenti furono fatti a pro solamente di alcuni; qui, i presenti a votare esclusero gli assenti; là si diede al ricco una porzione di godimento assai rilevante, poco o nulla al povero, in una parola vi signoreggiano l'antipa-



tia, l'egoismo od altre malvage passioni». Talaltro difese i pericolosissimi tagli rasi, argomentando che non si potevano perdere quaranta o cinquantamila lire per proteggere da eventuali frane qualche catapecchia. Disse il consigliere Poggia: «Il villaggio di Peccia fu assai malconco dalle acque; ma i cadenti suoi abituri s'approssimavano di valore al prezzo di lire dugentomila che si ritrassero da un bosco venduto? Un capitale così ragguardevole andò disperso; ma chi n'ha la colpa?»<sup>13</sup>.

La legge forestale del 1840 rimase per diciassette anni totalmente inapplicata e il governo non sorvegliò nulla, poiché ritardò la nomina dell'ispettore forestale cantonale e dei suoi due aggiunti fino al 1857. Per la precisione: l'ispettore forestale cantonale entrò in funzione nel settembre del 1856, i due aggiunti, digiuni di cognizioni forestali e provvisori, il primo aprile del 1858.

Ma anche se l'autorità cantonale avesse fatto la sua parte, ci sarebbero state comunque grosse difficoltà, perché i comuni, tenuti a elaborare e presentare all'approvazione governativa i propri regolamenti forestali, o non li presentavano, o, pur presentandoli, non li facevano poi rispettare, mentre i patriziati avversavano la legge come una intollerabile ingerenza nei loro affari e un attacco al loro diritto di proprietà. Il primo ispettore forestale cantonale, un agronomo turgoviese stranamente obbligato dal regolamento a domandare il permesso al Consiglio di stato ogni volta che andava nei boschi, osservò piuttosto meravigliato, che le devastazioni delle foreste erano proseguite indisturbate anche dopo le allarmanti perizie presentate al governo da due valenti agronomi nel 1842 e nel 1846, tentò di introdurre vivai e piantagioni nelle regioni più disboscate, ma furono abbandonati alla voracità delle capre, elaborò dettagliati regolamenti per i guardaboschi che nessuno applicò e dimissionò scoraggiato dopo due anni o poco più di inutili sforzi<sup>14</sup>.

Il suo successore, un grigionese, assistette impotente all'abolizione dei regolamenti forestali cantonali, al licenziamento dei suoi aggiunti, definiti un inutile aggravio, poiché occupati «ad alcune poche visite a qualche vivaio senza vita, ed a qualche bosco di cui ne sia domandato il taglio»; egli non fece a tempo a terminare il terzo anno di attività che già agli inizi del 1863 il Gran Consiglio, malconsigliato dalla potente corporazione dei mercanti di legname, abolì la sua stessa carica — «assolutamente inutile», fu detta —, smantellò praticamente ogni sorveglianza cantonale, e, col pretesto che occorreva riorganizzare meglio tutto, riconsegnò i boschi al malgoverno dei patriziati e alla rapacità dei mercanti<sup>15</sup>.

La legge del 1840 festeggiava così il suo ventennio d'inefficienza proprio mentre un perito forestale federale, il professore Elias Landolt, ammoniva severamente: «Se il governo del Ticino non si affretta a por mano a misure energiche, opponendo a tutti i proprietari di boschi un fermo *Non plus ultra!* il Cantone corre incontro a una totale deficienza di legname d'opera e da costruzione ed anche alla totale rovina de' suoi boschi e selve». Il colmo era che il Gran Consiglio vanificava improvvidamente la legge forestale proprio nel momento in cui il Ticino chiedeva sussidi alla Confederazione per arginare il fiume Ticino, e la cosa non piacque a Berna: siamo nel 1862<sup>16</sup>.



35. Una «cavallettata» o griglia costruita nel fiume Maggia per ripescare il legname e farlo procedere con altri mezzi nei tratti fluviali troppo pericolosi. Il dipinto raffigura probabilmente la chiusa costruita dalla ditta Del Ponte in località Corgello, per evitare danni al villaggio di Peccia. In un documento dell'epoca si legge: «Nell'autunno del 1846, in una semipiena, il fiume superiormente al rastello essendo sparso

d'una quantità di legname, questo venne a portarsi tutto contro il rastello in più migliaia di capi ed impedendo l'uscita delle acque produsse lo scoppio e la distruzione del medesimo con grave spavento della nostra terra».

(A. GAGGIONI, Stefano Francini e la «serra» di San Carlo in Val di Peccia, «Pro Valle Maggia», 1973, 43).  
(Cevio, Oratorio del Boschetto).

Che regnasse in quegli anni l'anarchia, lo dimostrano due opposte vicende: nel 1864 due fratelli facevan strage abusiva, ma impunita, di 900 betulle nel bosco patriziale di Malvaglia; nel 1868 il patriziato di Cagiallo Campestro e Lopagno, lamentava la «somma noncuranza delle autorità legislative del Ticino», invocava l'intervento federale e chiedeva al Consiglio Nazionale di sostituirsi al latitante Gran Consiglio, assumendo direttamente la tutela delle foreste ticinesi e sollecitando «l'imboscamento generale delle montagne»<sup>17</sup>.

Elias Landolt non era stato la sola Cassandra, al contrario. Una documentata e preoccupata perizia era già stata fornita nel 1842 dall'ispettore forestale grigionese Francesco Eckert, che aveva denunciato l'avidità e la «raffinata furfanteria» degli speculatori, la pericolosità dei tagli rasi denudatori delle pendici, i tagli notturni clandestini di maestosi alberi, perpetrati da individui che poi li ricomperavano legalmente all'asta il giorno dopo; egli aveva concluso: «Di periti forestali non si parla nemmeno in nessun luogo, mentre sono innumerevoli i trasgressori d'ogni regolamento forestale<sup>18</sup>». Altri accorati appelli a provvedere e disciplinare, per riparare al danno incalcolabile già inferto al patrimonio forestale, aveva lanciato nel 1846 Carlo Kasthofer, il patriarca degli agronomi forestali svizzeri, che aveva coscienziosamente studiato le condizioni forestali ticinesi dietro invito del governo cantonale, e si era spaventato per le innumerevoli devastatrici orde di capre — se ne contavano nel cantone almeno 60'000 — liberamente pascolanti nei boschi<sup>19</sup>.

Ma numerosi richiami e moniti erano stati formulati anche da ticinesi. Furono purtroppo parole al vento. E fu così che entro il 1860, circa, le foreste di conifere del Sopraceneri erano già state per la maggior parte distrutte o seriamente manomesse e ridotte a miseri resti. In val Sambuco non c'era più ombra di boschi, le vecchie e maestose foreste bleniesi erano già sparite negli anni quaranta, ancor prima quelle della Riviera e della bassa Leventina. Le montagne della Valcolla e della Capriasca apparivano denudate. Vasti incendi, appiccati di proposito per guadagnare pascolo al bestiame, avevano trasformato interi pendii in aride brughiere. I boschi di faggio meno accessibili erano stati tramutati in carbone per evitare le difficoltà del trasporto. I boschi della val d'Ambra avevano alimentato fino ad esaurimento, verso il 1830, la fabbrica di vetro di Personico.

Quelli della Morobbia erano stati consumati per fondere il ferro delle miniere di Carena, rimaste in funzione dal 1792 al 1830 circa. L'avvocato Leone de Stoppani, che nel 1863 visitò la Morobbia, annotava: «Non si vede una sol pianta in tutta la valle». E un ingegnere confederato, impressionato dall'estrema penuria di legna, si diceva convinto, pressappoco alla stessa data, che la Morobbia sarebbe presto diventata inabitabile<sup>20</sup>.

La resa dei conti non tardò a presentarsi. Nel 1863 a Bedretto il bosco sacro protettore, indebolito, diradato e maltenuto, non resistette all'urto di un'enorme valanga che si abbattè sul villaggio, radendolo al suolo per metà e uccidendo 33 persone.

Verso il 1860 l'altipiano di Campo in Vallemaggia, eroso alla base da legname flottato nella Rovana, prese a slittare vistosamente verso il basso, facendo crollare edifici e aprendo crepacci.

36. La Maggia in piena al ponte di Lodano. Ex voto: «Grazia ricevuta li 18 ottobre 1846 sul bellissimo ponte di Lodano». (Cevio, Oratorio del Boschetto).



La vicenda è certo esemplare. Nel 1851 il patriziato di Campo vendette all'asta i suoi boschi. Se li aggiudicò per 274'000 lire, in una serrata gara con altri mercanti concorrenti la ditta Patocchi, Capponi, Pfiffer-Gagliardi che fu subito sospettata di aver comprato voti a suon di marenghi: il primo era commissario governativo in Valmaggia, il secondo deputato in Gran Consiglio, il terzo membro del governo.

I tagli iniziarono nel 1852 e nella cassa patriziale affluì denaro che fu in piccola parte diviso tra le famiglie patrizie, e in gran parte utilizzato per estinguere vecchi debiti e avviare la costruzione di due edifici scolastici. Nel 1855 la ditta chiese al governo l'autorizzazione a costruire una serra, ma lo fece quando già uno sbarramento di tronchi e pietre alto 12 metri, lungo 84, chiudeva la Rovana a monte di Campo, e ottenne il permesso quando una parte del legname aveva già raggiunto il Verbano. Nel frattempo il patriziato iniziava un'estenuante battaglia con i mercanti, accusandoli di vari abusi e inadempienze.

Nei due anni successivi l'intensa flottazione erose profondamente il fondamento ghiaioso dell'altipiano su cui sorgeva Campo, provocando paurosi movimenti del terreno<sup>21</sup>.

Gli abitanti, allarmati dai crepacci che si aprivano nel suolo, dallo sgangheramento degli edifici, dall'affondamento nel terreno di alcune stalle, dalle crepe e dall'abbassamento dell'altipiano di almeno un metro, chiesero al governo che proibisse la flottazione e ordinasse la demolizione della «serra», e pretesero dalla ditta la costruzione di efficaci ripari e il risarcimento dei danni. La ditta aveva accumulato enormi quantitativi di legname davanti alla «serra» e poteva farli proseguire solo con la flottazione. Cercò di minimizzare i danni e negare i pericoli. Il commissario Patocchi, protestandosi «integerrimo funzionario» garantiva al governo: «non avverrà nella Rovana un centesimo di danno»<sup>22</sup>. Fu promesso e iniziato qualche lavoro di protezione. Però la «serra» continuò a funzionare a intermittenze tra un alternarsi di denunce e perizie, proibizioni e concessioni. La ditta appaltatrice si disse anche disposta ad abbandonare la «serra», se poteva trasferire il legname fuori dal tratto pericoloso con una «sovenda», ma per costruirla chiedeva di tagliare altri 1500 alberi. Di fronte al parere negativo dell'ispettore forestale cantonale, Patocchi obiettava che i boschi di Campo contenevano ancora più di 20'000 alberi «e potrebbero radersi come i peli del mento che non una valanga verrebbe sull'abitato, né una frana»<sup>23</sup>.

Siccome fu provato con evidenza che la flottazione e i disboscamenti avevano riattivato e accelerato enormemente il lentissimo slittamento dell'altipiano di Campo, la «serra» fu infine abbattuta nel 1859, ma la terra di Campo continuò a scivolare inesorabilmente verso il basso, a sbocconcellarsi e a inghiottire via via il denaro inutilmente speso per trattenerla.

La più tragica lezione giunse però con le alluvioni del 1868.

Un eccezionale maltempo provocò in settembre inondazioni in diverse regioni svizzere, ma devastò crudelmente il Ticino scatenando frane, scosciamenti, straripamenti, allagamenti, voraci erosioni, che procurarono al cantone danni per 6 milioni e mezzo di franchi e fecero 55 morti. Diciotto persone perirono a Bodio, dove furono distrutte 7 case, 2 mulini, 40 stalle e tutta la campagna sepolta sotto una spessa coltre di ghiaia e macigni<sup>24</sup>.

Nella valle di Blenio perirono 20 persone in una frazione di Corzoseno, da dove un ingegnere in perlustrazione aveva telegrafato: «Se i danni in Leventina indescrivibili, qui orribilmente spaventevoli»<sup>25</sup>. Nel Piano di Magadino il Ticino occupò un letto largo tre chilometri e lasciò indietro uno squallido deserto di sabbia. Migliaia di famiglie, per la maggior parte riconosciute povere o poverissime, persero i campi e i raccolti, videro crollare le stalle, annegare il bestiame, sparire nei flutti le scorte di fieno e legna, sepolte le cantine con il vino e i formaggi. Nel solo distretto di Bellinzona più di 200 famiglie eran state spogliate d'ogni avere, d'abiti e di cibo. A Locarno il lago si alzò di 5 metri, invase i negozi e i magazzini guastandone le merci<sup>26</sup>.

Un tale cataclisma non poteva essere imputato esclusivamente ai disboscamenti forsennati, ma una commissione federale che visitò le regio-

ni sinistrate per valutare i danni e ricercarne le cause, le riconobbe soprattutto nello scempio forestale, criticò l'inefficacia della legge e prevedde che la popolazione di parecchi comuni sarebbe stata costretta ad emigrare nonostante gli aiuti finanziari. E così fu: l'emigrazione oltremare s'intensificò e, se qualche decennio prima si erano tagliati i boschi per finanziare l'emigrazione, ora si emigrava perché si erano distrutti i boschi.

Nel 1870, ammaestrato dalla recente sciagura, il Gran Consiglio volle rimediare alla sua prolungata e nefasta negligenza, votò una nuova legge forestale per proteggere gli avanzi dell'antico patrimonio boschivo. Nel 1876 la Confederazione, applicando un nuovo articolo costituzionale del 1874, assunse effettivamente la vigilanza su tutte le foreste montane della Svizzera e poté da allora iniziare a occuparsi anche di quelle ticinesi, che avevano un gran bisogno di cure e ricostruzioni e perciò di sussidi finanziari.

Furono avviati lavori di rimboschimento e di imbrigliamento dei torrenti montani e poi intraprese importanti opere di arginatura e bonifica, per la correzione dei fiumi Ticino e Maggia. Il paesaggio cambiò aspetto un'altra volta e vasti terreni furono recuperati all'agricoltura. Anche il trasporto del legname evolveva: i pericolosi mezzi tradizionali non erano ormai più necessari, perché alla fine dell'Ottocento si incominciarono a lanciare fili a sbalzo e teleferiche attraverso le valli e lungo i pendii: nel 1910 esistevano già più di 450 fili e 21 teleferiche: appesi a ben oliate carrucole i carichi potevano percorrere più di 430 chilometri sulle funi metalliche prima di abbattersi con un sordo tonfo nei diversi terrapieni delle stazioni d'arrivo<sup>27</sup>.

Però, osservava un ispettore forestale nel 1900, «noi non possiamo ora tagliare che una quantità la quale oscilla tra il quinto e il decimo di quanto si tagliava una volta, essendo diminuito il capitale d'esercizio per la barbarie precedente»<sup>28</sup>.